



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania - Tel .095/7240112

e-mail: tribmin.catania@giustizia.it

452-2022

Protocollo n.

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente del tribunale

Considerato:

1. Che con decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato il giorno sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in vigore dall'8 gennaio 2022, sono stati inseriti nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'art. 4-ter, gli articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies;
2. Che, per effetto delle disposizioni contenute nei sopra richiamati articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, è stato esteso, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2022 e fino al 15 giugno 2022, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter del medesimo decreto-legge n. 52/2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Co V -2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, ovvero che compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva all'entrata in vigore delle nuove norme, fermo il termine del 15 giugno 2022;
3. Che le disposizioni che precedono non si applicano:
 - a) ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con le circolari del Ministero della salute;
 - b) ai testimoni e alle parti del processo;
4. Che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui all'art. 9-sexies, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 52/2021 (magistrati professionali, magistrati onorari, avvocati difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del

decreto-legge n. 52 del 2021, se, al momento dell'accesso, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

5. Che i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, identificati dalla legge nei procuratori generali presso le corti di appello, sono tenuti a verificare, anche avvalendosi di delegati, il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo che precede da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei luoghi suddetti;

6. Che, con provvedimento in data 8 febbraio 2022, concordato con il Presidente della Corte di Appello in sede, il Procuratore Generale ha disposto – con riferimento agli uffici giudiziari siti nel capoluogo del distretto - in merito ai controlli della certificazione verde Covid 19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto legge n. 52 del 2021, con le eccezioni indicate in premessa al paragrafo 3, fermi restando i controlli della certificazione verde Covid 19 (anche il c.d. green pass basico), disposti con il decreto congiunto dell'11 gennaio 2022;

Ritenuto:

7. che appare opportuno disporre – in adesione alle superiori direttive - l'effettuazione dei controlli nei confronti di avvocati difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, al momento dell'accesso presso gli uffici giudiziari minorili di via Franchetti n. 62, incaricando della loro esecuzione il personale addetto alla custodia;

8. che i controlli potranno essere effettuati nei confronti di magistrati professionali e onorari, dopo il loro accesso negli uffici, da parte del personale giudiziario già incaricato nei confronti dei medesimi soggetti dell'effettuazione della verifica delle certificazioni verdi COVID-19;

9. che il personale giudiziario sopra specificato potrà anche procedere a controlli a campione nei confronti dei soggetti sopra indicati (avvocati difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età), dopo il loro accesso agli uffici medesimi;

10. che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione devono essere effettuate, previa verifica dell'identità della persona da controllare, con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, cioè utilizzando esclusivamente l'applicazione VerificaC19, che, installata su un dispositivo mobile, legge il QR Code delle certificazioni, in formato cartaceo o digitale, ne estrae le informazioni per verificare che la certificazione sia valida, mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità

della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa;

11. che, nell'ipotesi di ritardo nell'aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti controllati potranno comunque avvalersi, ed esibirli ai dipendenti preposti al controllo, dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo;

12. che appare opportuno prevedere che non si proceda ai controlli nei confronti del personale del comparto sicurezza che svolge la propria attività lavorativa negli uffici giudiziari, in quanto soggetto ad obbligo vaccinale generalizzato;

13. che rimangono fermi controlli del possesso della certificazione verde COVID-19 (anche il c.d. green pass básico) già disposti con il decreto congiunto N. 170/22 U PG-CT dell'11 gennaio 2022 del Procuratore Generale e del Presidente della Corte di Appello e con il decreto congiunto, a firma del Presidente del tribunale per i Minorenni e del Procuratore della Repubblica per i minorenni di Catania, in data 14.01.2022;

DISPONGONO

A. Dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 l'accesso di magistrati professionali e magistrati onorari, avvocati difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, alla sede degli Uffici Giudiziari Minorili di via Franchetti n. 62 è consentito soltanto se in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, con le eccezioni indicate in premessa al paragrafo 3.

B. Ai controlli provvederà il personale di custodia, ovvero il personale giudiziario già incaricato delle verifiche delle certificazioni verdi Covid 19, con le modalità in motivazione indicate.

C. Ai soggetti di cui alla lettera A, che al momento del controllo all'ingresso risultino sprovvisti della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione,

ovvero ne rifiutino l'esibizione, ovvero risultino privi di valida certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, sarà inibito l'accesso agli uffici; nei medesimi casi, i soggetti che abbiano già fatto accesso agli uffici dovranno essere invitati ad allontanarsi senza ritardo dalla struttura e nei loro confronti si dovrà procedere ad accertamento e contestazione della violazione, per la quale è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 (ferme restando per i magistrati professionali e, in quanto compatibili, per i magistrati onorari, le conseguenze sul rapporto di lavoro e sul trattamento economico, fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022).

Il presente provvedimento deve essere inserito nel sito web degli uffici giudiziari minorili di Catania e comunicato ai magistrati professionali e onorari, ai tirocinanti, a tutti il personale amministrativo, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, al Direttore dell'U.S.S.M. in sede, al legale rappresentante della Società DUSSMANN che assicura il servizio di custodia degli uffici.

Si comunichi al Procuratore Generale ed al Presidente della Corte d'Appello di Catania.

Catania, 21 febbraio 2022

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Carla Santidone



Il Presidente del Tribunale

Roberto Di Bella

